

ANTIGONE

Contro l'isolamento

Anno 2024,
XVIV, N. 1





ANTIGONE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'Associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvisè Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

N. 1/2024 CONTRO L'ISOLAMENTO

a cura di Rachele Stroppa

INDICE

L'isolamento penitenziario; un'introduzione socio-giuridica, di <i>Rachele Stroppa</i>	7
<i>The International Guiding Statement on alternatives to solitary confinement</i> , di <i>Susanna Marietti</i>	19
<i>Isolation and deteriorating conditions for Palestinians in Israeli custody since October 2023</i> , di <i>Oneg Ben Dror</i>	30
<i>Solitary Confinement and the International Guiding Statement on Alternatives</i> , di <i>Juan E. Méndez</i>	46
<i>The banality of torture</i> , di <i>Nuno Pontes</i>	52
Isolare e segregare, residuo del supplizio, di <i>Mauro Palma</i>	68
<i>Decreasing the use of solitary confinement for a safer community</i> , di <i>Rick Raemisch</i>	80
<i>Mapping solitary confinement</i> , di <i>Sharon Shalev</i>	87
L'isolamento penitenziario e l'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone, di <i>Alessio Scandurra</i>	93
Il paradigma dell'esclusione e l'isolamento: nuove chiavi interpretative del fenomeno, di <i>Michele Miravalle</i>	106
L'isolamento come “doppia segregazione”: fra etica e prassi nel carcere dalle tante sofferenze psichiche e sociali, di <i>Grazia Zuffa</i>	121

L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune. Requisiti minimi di legalità di una misura di rigore in deroga alle ordinarie regole trattamentali, di <i>Simone Spina</i>	138
Programmi e interventi di contrasto all'isolamento penitenziario in Campania, di <i>Giuseppe Nese, Rosaria Ponticiello, Loredana Cafaro e Stefania Grauso</i>	149
Occhio non vede, cuore non duole?, di <i>Monica Gallo e Luigi Colasuonno</i>	164
La solitudine dell'isolamento; un ostacolo alla riabilitazione, di <i>Moreno Versolato</i>	173
ALTRI SAGGI	178
La lunga marcia della riduzione del danno, di <i>Paolo Nencini</i>	180
RUBRICA GIURIDICA	200
L'utilizzo delle sezioni di isolamento nei processi per tortura seguiti da Antigone, di <i>Simona Filippi</i>	202
AUTORI	211
APPENDICE	215



L'UTILIZZO DELLE SEZIONI DI ISOLAMENTO NEI PROCESSI PER TORTURA SEGUITI DA ANTIGONE

*Simona Filippi**

Abstract

The article examines the use of solitary confinement within the Italian prisons, drawing on insights from torture trials in which Antigone has joined as a civil plaintiff. Key concerns include the ineffectiveness of surveillance cameras as a deterrent and the fear of retaliation among detainees, hindering reporting and testimony. The paper calls for a review of procedures governing solitary confinement admissions and the overall treatment of inmates. This includes scrutinizing the roles of medical personnel and prison staff. Finally, the importance of oversight bodies, such as Guarantors for prisoners' rights, Supervisory Magistrates, and associations, is emphasized since these entities play a crucial role in initiating criminal investigations and ensuring accountability.

Keywords: solitary confinement, Antigone association, preventive measures

* Simona Filippi è Avvocato del Foro di Roma e responsabile delle attività di contenzioso legale di Antigone.

1. Sull'utilizzo sistematico delle sezioni di isolamento

Dai processi seguiti da Antigone – ad oggi l'Associazione si è costituita parte civile in otto processi per violenze – emerge un utilizzo sistematico delle sezioni di isolamento quale luogo per il compimento di azioni di violenza da parte degli agenti di polizia penitenziaria.

I processi stanno offrendo immagine ripetitive: detenuto picchiato mentre si trova in una cella della sezione di isolamento, lungo i corridoi della sezione di isolamento o per le scale mentre viene portato presso la sezione di isolamento.

La scelta non è di certo casuale. L'isolamento, in quanto luogo poco frequentato da operatori, volontari e personale medico, è il luogo maggiormente isolato nel già isolato carcere.

Cito uno dei casi seguiti: il detenuto tunisino L.K. che, il 3 aprile 2023 presso la Casa circondariale di Reggio Emilia, mentre veniva condotto nel reparto di isolamento, è stato sottoposto ad azioni di violenza contestate dalla competente Procura della Repubblica come un'ipotesi di tortura:

«Violenze consistite: nell'incappucciarlo con una federa annodata e stretta al collo che gli impediva di vedere e gli rendeva difficoltosa la respirazione, nel colpirlo con violenti pugni al volto mentre lo spingevano, con le braccia bloccate, verso il reparto isolamento, nel farlo cadere a terra, dopo pochi metri, a causa di uno sgambetto,

nell'attingerlo, una volta riverso a terra, sempre incappucciato e con il nodo della federa ben stretta sul volto, con schiaffi, con pugni al volto ed alla testa e con calci, nell'afferrargli il braccio destro torcendoglielo dietro la schiena e nel salirgli, con le scarpe d'ordinanza, sulle caviglie e sulle gambe, nel sollevarlo di peso, per alcuni metri, dopo averlo denudato degli indumenti (che venivano strappati), afferrandolo anche dalla parte del nodo della federa, e nel condurlo nella cella del reparto isolamento c.d. Sez. 'Spiraglio', nel colpirlo all'interno della suddetta cella, finalmente non più incappucciato, nuovamente e ripetutamente con pugni e calci e nel lasciarlo, completamente nudo dalla cintola in giù – e quindi in una condizione quindi non dignitosa – per oltre un'ora, malgrado nel frattempo si fosse autolesionato e sanguinasse vistosamente».

Il processo si sta attualmente celebrando innanzi al Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia nelle forme del rito abbreviato. La sentenza è attesa per i primi mesi del 2025.

L'ordinanza di misura cautelare ricostruisce il trasferimento del detenuto in isolamento:

«Una volta terminato il colloquio, uscito dalla stanza, era stato accerchiato da una decina o più di agenti della Polizia penitenziaria, i quali gli avrebbero messo qualcosa in testa per coprirgli il volto e lo avrebbero buttato a terra, colpito sul viso e sul corpo per poi strappargli tutti i vestiti. In

seguito, era stato portato in isolamento e, nonostante chiedesse di essere condotto in infermeria per medicare le ferite, lamentando di perdere sangue e avere gravi dolori al corpo e al capo, rompeva la ceramica dei sanitari della cella di isolamento e si tagliava le vene del braccio sinistro, iniziando a perdere molto sangue. Solo a quel punto veniva condotto in infermeria dove lo avevano medicato arrestando le perdite di sangue ma senza visitarlo per le contusioni e gli altri traumi e veniva subito ricondotto nel reparto di isolamento».

L'azione deterrente delle telecamere non è sufficiente e i fatti avvenuti presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 ne sono stati la tragica conferma, così come i fatti avvenuti presso il carcere di San Gimignano, di Monza e di Reggio Emilia. Gli agenti hanno tranquillamente agito nella consapevolezza di essere ripresi. Le motivazioni sono evidenti, ma vale la pena rimarcarle: per quale motivo uno o più agenti di polizia penitenziaria che decidono di torturare un detenuto non dovrebbero agire per la presenza delle telecamere se sono consapevoli che le immagini si perderanno nel giro di qualche settimana e soprattutto se sono certi che nessuno degli altri presenti (agenti, detenuti o altro personale) denuncerà, se il medico non refererà, se il detenuto potrà essere minacciato e avrà paura di denunciare?

Il tema della paura ricorre frequentemente: paura di denunciare – quasi

mai è il detenuto a farlo – e paura a rendere testimonianza.

Stiamo toccando con mano *la paura* nel processo di Santa Maria Capua Vetere dove non sono poche le occasioni in cui i detenuti/vittime ripercorrono le ragioni della paura di denunciare o, ancora avvinti dalla paura anche a distanza di diversi anni, vengono accompagnati dalle forze dell'ordine o, addirittura, non riescono a portare a termine la testimonianza:

«Comunque, un po' di paura, tensione, paura, non lo so come definirla, comunque ci stava perché chi ti diceva "fatti i fatti tuoi, poi dopo ti trattano male, ti fanno perdere i giorni", intendo la liberazione anticipata, "perdi questo, perdi quello, non ti conviene a metterti contro di loro perché loro comunque sono lo Stato e noi niente, noi siamo un numero. Quando siamo in carcere io mi ritengo che siamo un numero perché ci trattano [...] specialmente a Santa Maria Capua Vetere ci istigavano, ci trattavano male, tutti questi agenti che io ho indicato e ho firmato erano persone che, secondo me non possono fare questo mestiere perché agenti che istigano ragazzi che stanno già in carcere per fargli perdere i giorni oppure per fargli qualche cattiveria, non so perché fare queste cose, io a volte dicevo: "perché si comportano così?"» (Testimonianza resa da una vittima in data 27.09.2023).

E ancora:

«No, io urlavo solo, urlavo solo, "basta, mi stai uccidendo", la paura che morivo, perché mi pensavo che morivo; diceva

quello: "tieni 20 anni e quando mi volevi buttare l'olio ieri che tengo 50 anni io, ti sei scordato? Mò tieni 20 anni?", bughete bughete [...] F. stava a terra pieno di sangue, faceva le bolle di sangue, vomitava sangue, stava proprio morto a terra, mi pensavo che era morto in verità. [...] F. era privo di sensi e lo picchiavano ancora, sangue per tutte le pareti, non tenevano pietà di nessuno. [...] Ho bussato alla porta chiusa blindata, è venuta la guardia, "che è?", ho detto: "non sta bene, un po' d'acqua", stava una bottiglietta vuota sulla finestra dove stavamo chiusi, "posso riempire?", aprì la stanza. [...] Sì, sono entrato in questo bagno a fianco, appena volevo aprire il rubinetto mi diede due schiaffi, dissi: "com'è, tu mi hai detto...", disse: "l'acqua la devi prendere nel cesso", e mi fece prendere l'acqua nel cesso» (Testimonianza resa da una vittima in data 23.10.2023).

La questione della *paura*, determinata *in primis* dal trauma subito, impone una riflessione sul supporto psicologico che dovrebbe essere garantito alla vittima. Indubbia ovviamente l'utilità dei sistemi di video sorveglianza laddove la Procura riesca ad intervenire tempestivamente. Senza le telecamere difficilmente sarebbe stata possibile la celebrazione dei processi di Santa Maria Capua Vetere, di San Gimignano o di Monza.

Preso dunque atto dell'abuso delle sezioni di isolamento, è necessario interrogarci sulla necessità di maggiore controllo e di sensibilizzazione al rispetto

delle procedure stabilite prima dell'ingresso e durante il periodo di permanenza in queste sezioni.

2. Sugli strumenti di prevenzione ad azioni di violenza nelle sezioni di isolamento

È fondamentale, a parere di chi scrive, agire in via preventiva a partire dal rispetto delle regole interne che disciplinano l'utilizzo dei luoghi di isolamento. Come noto, il detenuto può essere portato in una sezione di isolamento esclusivamente per le motivazioni elencate nell'art. 33 L. 354/1975 tra cui vi rientra "l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune". Per una ricostruzione approfondita di quali siano le modalità da seguire per l'applicazione dell'isolamento *disciplinare*, mi riporto alla dettagliatissima ricostruzione presente nella sentenza depositata in data 5 settembre 2023 dal Tribunale di Siena (sentenza n. 211/2023).

In particolare, mi riferisco al par. 51 – "L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune: procedure, competenze e organi titolari del potere disciplinare" – e al par. 52 – "I requisiti minimi di legalità che presiedono all'applicazione dell'isolamento continuo per ragioni disciplinari".

Antigone è costituita parte civile in questo processo che è attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di Firenze.

Anche in questo caso, l'episodio, contestato come una ipotesi di tortura dalla Procura e così definito anche dai giudici di primo grado, è avvenuto nella sezione di isolamento:

«Fatto commesso attraverso una pluralità di condotte di violenza fisica, violenza psichica, ingiuria e gratuita umiliazione, poste in essere avvalendosi della forza intimidatrice correlata al numero elevato di concorrenti e segnatamente: - riunendosi volontariamente in 15 unità, fra ispettori, assistenti e agenti, presso il reparto isolamento, dietro invito degli Ispettori [...] e per poi dirigersi – tutti previamente indossando guanti di lattice – presso la cella dell'A.; - il [...] e il [...], contornati da tutti gli altri soggetti intervenuti, cogliendolo di sorpresa, prendendo per le braccia il detenuto che usciva dalla cella munito degli accessori per fare la doccia e lo sospingevano brutalmente verso il corridoio, facendogli anche perdere le ciabatte; - l'assistente [...], facendosi largo tra i colleghi, sferrando un pugno sulla testa dell'A.; - gettando il detenuto a terra, circondandolo (in modo tale da creare una sorta di parziale schermo rispetto alle telecamere) e colpendolo con i piedi in varie parti del corpo; - minacciando ed ingiuriando l'A., che gemeva e gridava per la violenza che stava ricevendo, ed ingiuriandolo con frasi del seguente tenore: “Figlio di puttana!” “Perché non te ne torni al tuo paese!”; “Non ti muovere o ti strangolo!” “Ti ammazzo!” e al tempo stesso urlando contro tutti i detenuti presenti nel reparto: “infami, pezzi

di merda, vi facciamo vedere chi comanda a San Gimignano!”. - Rialzandolo da terra e continuando a spintonarlo per farlo camminare per poi, di nuovo, gettarlo a terra; - il [...] e il [...] immobilizzandolo mentre si trovava a terra, tenendolo rispettivamente per il braccio e per collo, ponendolo con la faccia a terra; - lo [...] montandogli addosso con il suo peso e ponendogli un ginocchio sulla schiena all'altezza del rene sinistro; - rialzandolo, togliendogli i pantaloni e iniziando a trascinarlo, mentre il Sica lo afferrava nuovamente per la gola e lo [...] gli torceva un braccio dietro la schiena, per poi trascinarlo nella nuova cella; - lo [...] continuando a picchiarlo con schiaffi e pugni all'interno della cella di destinazione assieme ad altri 5 poliziotti; lasciandolo nella cella di destinazione semi-svestito e senza fornirgli coperte e il materasso della branda, almeno fino al giorno seguente».

Il secondo strumento di prevenzione interno è rappresentato dal rispetto e dal monitoraggio delle condizioni generali e di salute della persona da porre o già posta in isolamento. Sul punto, è necessario innanzitutto evidenziare che l'accertamento delle condizioni generali e di salute non spetta esclusivamente al medico, ma anche o innanzitutto all'area penitenziaria (Direzione, Polizia, educatori). Doveroso rimarcare la responsabilità dell'area penitenziaria sulla idoneità delle condizioni in cui si trova la persona da porre o posta in isolamento. Non è sufficiente un certificato medico per portare una persona in isolamento o

addirittura per legittimarne l'allocazione, ma è necessario che tutti i soggetti coinvolti, innanzitutto la Direzione, si assicurino personalmente di quali siano le condizioni del detenuto.

Si dovrebbe insistere sulla presenza del personale (di Direzione e/o dell'area educativa) nella sezione di isolamento nel momento in cui il detenuto vi viene portato con il compito di effettuare un colloquio riservato di valutazione delle condizioni generali della persona.

D'altronde, è questa la direzione indicata dal legislatore nel Regolamento di esecuzione (art. 73, comma 7, D.P.R. 230/2000):

«La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria».

Il coinvolgimento effettivo del personale nella tutela delle condizioni generali di salute del detenuto può avere una concreta efficacia deterrente contro l'utilizzo della forza. Altra questione è l'obbligo in capo al medico di refertare le violenze subite dal detenuto vittima di violenze in ossequio ai principi stabiliti innanzitutto dal giuramento di Ippocrate: «perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà

della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale».

Triste esempio in senso contrario lo abbiamo visto nel processo di San Gimignano dove al medico è stato contestato il reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.) per violazione della legge ed in particolare:

«dell'art. 39 della L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) che dispone che i detenuti esclusi dalle attività in comune (isolamento) siano sottoposti a costante controllo sanitario; dell'art. 73, comma 7, del D.P.R. 230/2000 per il quale la situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Dell'art. 41 della L. 354/75, che dispone accertamenti sanitari immediati nei confronti dei detenuti contro i quali si sia fatto ricorso all'uso della forza, e in violazione dei suoi doveri professionali e deontologici».

Il medico rifiutava un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia e sanità, doveva essere compiuto senza ritardo; ed in particolare «non provvedeva a sottoporre a visita medica il detenuto A. M., che si trovava in isolamento e nei cui confronti era stato fatto uso della forza».

Nella sentenza, il giudice dà atto in maniera espressa degli obblighi gravanti sul medico e vale la pena riprendere il passaggio:

«Non pare pertanto seriamente dubitabile che il medico abbia l'obbligo di visitare immediatamente il detenuto che sappia trovarsi nella situazione descritta, anche prima o a prescindere dalla disposizione del direttore del carcere, trattandosi del soggetto al quale spetta istituzionalmente di tutelare il diritto alla salute delle persone reclusi, che l'uso della forza fisica potrebbe aver messo a repentaglio» (sentenza Tribunale di Siena n. 629 del 26.11.2020).

Il processo, attualmente in attesa della fissazione dell'udienza in appello, si è concluso in primo grado con la condanna dell'imputato.

Fondamentale, dunque, in un'ottica di prevenzione della violenza è creare una collaborazione attiva e proficua, di dialogo e scambio, tra l'area penitenziaria e sanitaria, di linee guida da seguire nel caso in cui il detenuto visitato riporti lesioni che possano essere attribuite ad azioni di violenza.

3. Strumenti di intervento dopo il compimento delle azioni di violenze nelle sezioni di isolamento

I processi seguiti da Antigone ci permettono di effettuare una ulteriore analisi del fenomeno ossia sulle modalità con cui la notizia di reato riesce ad arrivare in Procura.

Fondamentali sono risultati gli interventi del Magistrato di sorveglianza, dei Garanti – nazionali e territoriali – ed anche di associazioni quali appunto Antigone.

Sul ruolo di Antigone cito il caso del detenuto U.M. recluso presso la Casa circondariale di Monza, vittima in data 3 agosto 2019 di un'azione di violenza da parte di agenti di Polizia penitenziaria e le cui indagini sono state aperte grazie ad un intervento immediato e congiunto dell'associazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà.

Non è un caso, infatti, che in uno dei capi di imputazione contestati ad un imputato per violenza privata nei confronti del detenuto viene fatto riferimento all'esposto che era stato presentato da Antigone e di cui la polizia era venuta a conoscenza:

«Minacciando il detenuto M. U. dicendogli che se non avesse dichiarato al Direttore della Casa circondariale di essere accidentalmente caduto dalla barella sarebbe incorso in conseguenze ben più gravi, lo costringeva a dichiarare al Direttore della Casa circondariale ed a sottoscrivere una dichiarazione in cui attestava di essersi fatto male da solo nonché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, con minacce, in occasione dicendo a M. U. “a Monza sai quanti di loro hanno fatto la fine di Cucchi”, compiva atti idonei diretti a costringerlo a redigere una dichiarazione spontanea attestando di non avere subito alcuna aggressione fisica, in un'altra a costringerlo a

scrivere una lettera di merito nei suoi confronti dicendo che stava cadendo dalla barella e che grazie al suo intervento aveva evitato di farsi un male maggiore, infine dopo avere appreso che era stato presentato un esposto da parte della Associazione Antigone, a costringerlo a fare una dichiarazione dicendo che lui non gli aveva fatto niente altrimenti “le cose se no qui possono andare male”».

Il processo è attualmente in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Monza in composizione collegiale.

Particolarmente operativi sono risultati i Garanti – nazionale e locali – meno la Magistratura di sorveglianza ad eccezione di alcuni casi, tra cui indubbiamente l'intervento del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere divenuto fondamentale per far emergere la *mattanza* del 6 aprile 2020.

L'ordinanza di misura cautelare ne dà ampiamente atto: «nella serata del 9.4.2020, a seguito di un colloquio mediante strumento telematico *Teams* con il detenuto I.E. [...] si recava presso la struttura carceraria sammaritana ed effettuava un'ispezione redigendo apposita annotazione, trasmessa alla Procura della Repubblica».

Esclusivamente grazie all'intervento del Magistrato, in data 10 aprile 2020, a soli quattro giorni dai fatti, i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere si sono recati presso l'istituto per prelevare le registrazioni video.

Maggiormente significativi e diffusi sono stati, sempre sulla base dei processi seguiti da Antigone, gli interventi dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà. Cito fra tutti il processo che si sta celebrando innanzi al Tribunale di Torino. Alcuni imputati hanno scelto il rito abbreviato definito con sentenza del 22 settembre 2023 e attualmente in fase di appello mentre per gli altri imputati si sta celebrando il rito ordinario innanzi al Tribunale di Torino in composizione collegiale.

Nella sentenza di primo grado del procedimento definito in rito abbreviato viene dato atto del ruolo dirimente svolto dalla Garante del Comune di Torino: «Sin da subito appare importante sottolineare come il presente procedimento nasca da una circostanza specifica, ossia dall'attivazione di un soggetto istituzionale che ha portato all'attenzione degli inquirenti circostanze meritevoli di attenzione e di approfondimento giudiziale» (sentenza 1522/2023 del Tribunale di Torino).

Resta dunque essenziale, al fine dell'emersione della notizia di reato e anche della tutela della vittima che può essere messa in protezione, il lavoro svolto da questi soggetti.